

Bruxelles, 4 maggio 2026
(OR. en)

8825/26

ENER 214
FISC 159
ECOFIN 562
COMPET 517
ENV 444
IND 302

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 2853 final
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 30.4.2026 sulla sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2853 final.

All.: C(2026) 2853 final



Bruxelles, 30.4.2026
C(2026) 2853 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.4.2026

sulla sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia

{SWD(2026) 126 final}

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.4.2026

sulla sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'accessibilità economica dell'energia è fondamentale per la stabilità economica e sociale e per la fiducia nel mercato europeo dell'energia. Un assetto efficace del mercato e una solida protezione dei consumatori promuovono la concorrenza, stimolano l'innovazione e l'efficienza e portano prevedibilmente a una riduzione dei costi e a una migliore qualità dei servizi. Ciò significa che i consumatori possono confrontare le offerte di fornitura energetica, comprendere i contratti di fornitura e cambiare fornitore con facilità.
- (2) Il cambio agevole di fornitore di energia elettrica e di gas è essenziale per un mercato dell'energia competitivo. Il cambio di fornitore, pur essendo un diritto sancito dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dalla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio², potrebbe non essere sempre praticabile a causa della complessità, della mancanza di offerte di energia trasparenti e comparabili, della terminologia e della presentazione incoerenti tra i fornitori, della scarsa consapevolezza dei consumatori in merito ai benefici e di pratiche commerciali aggressive o ingannevoli.
- (3) Informazioni precontrattuali e contrattuali trasparenti, pratiche contrattuali eque e bollette dell'energia chiare e comprensibili dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità e sono essenziali per garantire un accesso all'energia a prezzi abbordabili, sostenibile e inclusivo.
- (4) La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio assicura ai consumatori l'accesso a offerte dell'energia chiare, trasparenti e comparabili, permettendo loro di scegliere un contratto che corrisponda alle loro esigenze. In particolare garantisce che i clienti finali ricevano una sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia elettrica, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso, prima della conclusione o della proroga dei contratti di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso e dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Un obbligo analogo è stabilito nella direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui i clienti finali devono ricevere un'unica sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di gas,

¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj>).

² Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>).

in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso, e il fornitore deve usare una terminologia comune.

- (5) Allo stesso tempo, la sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia ("sintesi") deve essere conforme alle prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e ai diritti e agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sulla protezione dei dati personali³.
- (6) Spesso i consumatori non conoscono il tipo di tariffa che è loro applicata o non sanno se il prezzo che pagano sia fisso o variabile. Questa confusione può derivare non solo dalla scarsa consapevolezza dei consumatori e dalla mancanza di informazioni comparabili tra i contratti, ma anche dal fatto che i fornitori usano nomi diversi per offerte simili. Permangono inoltre notevoli divari nell'alfabetizzazione energetica tra i diversi gruppi di consumatori, tra cui gli anziani e le persone in condizioni di povertà energetica. Molti consumatori hanno un accesso limitato alle risorse digitali e alcuni hanno competenze digitali scarse o nulle. Affinché la sintesi sia accessibile in modo equo occorre prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.
- (7) I consumatori sono spesso sovraccaricati di informazioni o tendenti a recepire quelle che confermano le loro aspettative, il che influisce negativamente sul loro processo decisionale. È indispensabile che i consumatori, per poter scegliere con cognizione di causa, valutando e scegliendo le offerte che rispondono alle loro preferenze e necessità, abbiano accesso a strumenti di facile uso e a informazioni trasparenti e comparabili.
- (8) Al fine di migliorare la trasparenza dei contratti per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, l'articolo 21 della direttiva (UE) 2023/1791⁴ stabilisce che i clienti finali e gli utenti finali debbano ricevere una sintesi delle principali condizioni di tali contratti, in cui figurino anche prezzi e tariffe, redatta in maniera comprensibile e con un linguaggio semplice e conciso. La raccomandazione (UE) 2024/2481 della Commissione⁵ ha stabilito orientamenti per l'interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della direttiva (UE) 2023/1791.
- (9) L'importanza di fornire ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e comparabili in un formato standardizzato è ampiamente riconosciuta in altri settori. Ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione⁶ stabilisce un modello di sintesi di contratto che deve essere utilizzato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Analogamente, la direttiva

³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁴ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj>).

⁵ Raccomandazione (UE) 2024/2481 della Commissione, del 13 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l'interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni relative ai consumatori (GU L, 2024/2481, 23.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2481/oj>).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 274, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2243/oj).

(UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ relativa ai contratti di credito ai consumatori intende garantire che le informazioni precontrattuali siano fornite mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

- (10) La standardizzazione delle informazioni precontrattuali, un linguaggio semplice e uniforme e una terminologia comune utilizzata nelle informazioni precontrattuali, nei contratti e nelle bollette da tutti i fornitori, dagli strumenti di confronto e, se del caso, dagli intermediari e dai fornitori di servizi energetici aiutano i consumatori a capire rapidamente le caratteristiche principali delle offerte e a confrontarle con facilità. Indicare le informazioni chiave in maniera evidenziata sulla prima pagina della sintesi consente ai consumatori di individuare a colpo d'occhio le condizioni principali, anche sui dispositivi mobili. Il vocabolario standardizzato, garantendo che i fornitori e, se del caso, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici usino una serie comune di termini, permetterà ai consumatori di capire e paragonare con più facilità le offerte e migliorerà la trasparenza del mercato.
- (11) I modelli per la sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas dovrebbero coprire diverse tipologie di offerte, ossia quelle a prezzo fisso, variabile o dinamico, le offerte con prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di energia e quelle che consentono ai consumatori di iniettare l'energia elettrica in eccesso nella rete, al fine di garantire che tutte le informazioni contrattuali pertinenti siano comunicate in modo chiaro ed efficace, rispecchiando la complessità e la varietà delle offerte.
- (12) La sintesi dovrebbe essere fornita prima che il cliente finale sia vincolato da un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas o, se del caso, dalla presentazione di un'offerta vincolante, garantendo che esso disponga di tempo sufficiente per esaminare e capire le informazioni contrattuali più importanti e per decidere con cognizione di causa. Ricevendo queste informazioni in anticipo, e non in concomitanza con la conclusione di un contratto, i clienti finali avranno tempo sufficiente per esaminare e confrontare le offerte o per valutare le modifiche dei prezzi. Alla luce dei diversi metodi di vendita utilizzati nel mercato dell'energia, tra cui la commercializzazione tradizionale, online e il telemarketing, è inoltre importante garantire che le informazioni precontrattuali rimangano chiare, corrette e accessibili a tutti i consumatori attraverso tutti i canali di vendita. La chiarezza delle informazioni è una garanzia fondamentale contro le pratiche ingannevoli.
- (13) Le autorità di regolazione svolgono un ruolo centrale nel garantire la chiarezza, la coerenza e la trasparenza del mercato dell'energia e un'adeguata protezione dei consumatori. È essenziale che esse adottino misure proattive per accrescere nei consumatori la consapevolezza, la comprensione e la capacità di confronto delle offerte di energia, rafforzando in tal modo la fiducia nei mercati dell'energia. Allo stesso tempo, la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori, i fornitori e altri portatori di interessi può portare all'elaborazione di modelli di sintesi ben concepiti e a misura di consumatore, agevolandone l'attuazione.

⁷ Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (GU L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj>).

- (14) Gli intermediari svolgono un ruolo sempre più importante nel settore dell'energia, fungendo da ponte tra i fornitori di energia e i consumatori. Le prescrizioni in materia di condizioni contrattuali dovrebbero applicarsi ai contratti conclusi tramite intermediari, come gli strumenti di confronto o i soggetti che offrono contratti in cui la fornitura di energia è legata o abbinata a prodotti o servizi aggiuntivi, così come alla sintesi stessa.
- (15) La presente raccomandazione promuove la chiarezza, la trasparenza e la comparabilità delle offerte di energia. Essa è destinata agli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, alle autorità di regolazione o ad altre autorità competenti da essi designate. La raccomandazione è inoltre molto pertinente per i fornitori di energia, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici, e gli Stati membri dovrebbero valutarne la fattibilità e applicare le misure del caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che gli Stati membri adottino le misure seguenti:

1. prescrivano che la sintesi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1788 ("sintesi") sia fornita tempestivamente prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto e in anticipo rispetto a qualsiasi variazione di prezzo, in un numero minimo di pagine, e che sia concisa, presentata in modo chiaro, corredata di spiegazioni esaustive e fornita gratuitamente;
2. adottino modelli standardizzati e un formato conciso per la sintesi del contratto, stabiliscano regole su come compilarne ciascuna sezione e richiedano la coerenza della presentazione e della terminologia tra tutti i fornitori e, se del caso, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici. I modelli dovrebbero essere concepiti in modo da adattarsi alle diverse tipologie di offerte, ossia quelle a prezzo fisso, variabile o dinamico, le offerte con prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di energia e le offerte che consentono ai consumatori di iniettare l'energia elettrica in eccesso nella rete. Se alla fornitura di energia sono legati o abbinati prodotti o servizi, la sintesi dovrebbe includere una sezione apposita che li descriva. I prodotti o servizi aggiuntivi, affinché non interferiscano con la fornitura di energia, dovrebbero essere oggetto di un contratto separato ed essere chiaramente distinti dal contratto di fornitura di energia;
3. garantiscano che la sintesi sia fornita su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole e sia accessibile alle persone con disabilità, in linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;
4. presentino i modelli di sintesi alla Commissione e li mettano a disposizione degli altri Stati membri entro sei mesi dall'adozione della presente raccomandazione.

Svolgano prove di comportamento utilizzando le bozze di modelli di sintesi per verificare che comunichino effettivamente i dettagli essenziali, siano comprensibili per i consumatori e in linea con il loro comportamento reale;

⁸ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GUL 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).

5. assicurino che nella sintesi figurino almeno il prezzo totale e le singole componenti del prezzo, una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico, l'indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori e, se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti a tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti. Inoltre, per i prezzi dinamici e i contratti con una componente di prezzo flessibile, la sintesi dovrebbe includere una chiara spiegazione della formula di determinazione del prezzo, l'indice a cui la formula è collegata e dove il cliente finale può monitorare l'evoluzione del prezzo, la frequenza delle variazioni di prezzo, nonché proiezioni dei costi a scopo illustrativo per stimare le bollette future. La sintesi dovrebbe includere anche una descrizione del servizio, compresi, se del caso, i prodotti o servizi abbinati, la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di risoluzione, i metodi di pagamento disponibili e un link o un codice QR con un collegamento a strumenti di confronto indipendenti;
6. creino un glossario nazionale di termini obbligatori in linguaggio semplice affinché i fornitori e, se del caso, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici usino una serie comune di termini così da permettere ai consumatori di capire e paragonare con più facilità le offerte, e migliorare la trasparenza del mercato;
7. consultino durante l'elaborazione dei modelli nazionali standardizzati di sintesi e della terminologia comune i portatori di interessi, tra cui le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori, i fornitori e altre parti interessate, attraverso un processo trasparente;
8. garantiscano la coerenza e l'allineamento delle informazioni e applichino alla sintesi dei contratti di fornitura di gas le prescrizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2024/1711, tenendo conto delle differenze tra i mercati dell'energia elettrica e del gas;
9. applichino gli orientamenti per l'elaborazione della sintesi di cui all'allegato della presente raccomandazione in sede di recepimento dell'articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1788. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della presente raccomandazione anche in sede di recepimento dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791.

Fatto a Bruxelles, il 30.4.2026

Per la Commissione
Dan Jørgensen
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA